

## SOMMARIO

*Premessa*

IX

### CAPITOLO PRIMO OBSOLESCENZA DEL PRINCIPIO DELL'UNITÀ DELLA GIURISDIZIONE

1. Evoluzione del principio dall'affermazione degli Stati-nazione	1
2. Diritto positivo e manifestazioni del principio	10
3. Sua attuazione "imperfetta"	15
4. Recenti sviluppi di assetto normativo	23
5. Qualche iniziale raffronto comparato	28

### CAPITOLO SECONDO PROCESSO DECISIONALE "IDONEO" COME DECLINAZIONE DELLA SPECIALITÀ

1. Parametri epistemologici di riferimento	45
2. Forme molteplici di razionalità della decisione	57
3. Gradi di razionalità della decisione giudiziale	65
4. La decisione come cognizione complessa ed esperta	79
5. Modelli nell'ordinamento italiano	83
6. Idoneità, specializzazione del giudice e principi costituzionali	92

### CAPITOLO TERZO RECENTI DISCIPLINE DELL'IMPRESA, STRUMENTI DI SPECIALIZZAZIONE DEL GIUDIZIARIO E QUALIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI COMPETENZA

1. Il problema della specializzazione del giudice nel contenzioso industriale	97
2. Riaffermata funzione giurisdizionale dei giudici speciali. Il caso della Commissione Ricorsi	102
3. Competenza funzionale quale strumento indiretto di specializzazione del giudice	106

	<i>pag.</i>
4. Creazione e strutturazione di sezioni specializzate	111
5. Frammentazione del "giudiziario industriale" e conflitti di competenza in materia di concorrenza – La concorrenza sleale "pura"	119
6. <i>Segue</i> : Le controversie individuali e collettive <i>antitrust</i>	126
7. Qualificazione dei conflitti	131

## CAPITOLO QUARTO

TRIBUNALE DELLE (GRANDI) IMPRESE  
E SPECIALITÀ DEL CONTENZIOSO

1. Criteri di razionalizzazione delle controversie industrialistiche	137
2. Prospettiva pubblicistica e "controversia specializzata"	143
3. Riflessi sull'ampliamento del contenzioso societario	155
4. <i>Segue</i> : Le controversie relative a "rapporti societari", trasferimenti di partecipazioni e patti parasociali	161
5. Le controversie relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria	170
6. Omissione del contenzioso in materia di concorrenza sleale e problemi di connessione	172

## CAPITOLO QUINTO

NOZIONE DI SPECIALIZZAZIONE  
DEL GIUDICE E SUA FILOSOFIA.  
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1. Ragioni di specializzazione e valutazione di opportunità relative	179
2. Decisione "giusta" come parametro di riferimento. Criteri tradizionali e nuove elaborazioni	186
3. Profili di applicazione settoriale della norma come "standard" generale	196
4. Danno traslato nella legislazione <i>antitrust</i> e tutela processuale – Raffronto con il modello statunitense	201
5. Profilo dell'accertamento del fatto e sue specifiche peculiarità nel contesto industrialistico e societario	208
6. Modalità di prova delle violazioni in materia di concorrenza e la <i>Business Judgment Rule</i> come criterio probatorio	228
7. Giustizia della decisione nell'ottica della complessità processuale – Atti introduttivi e concetto di <i>plausibility</i>	238
8. Specializzazione come articolazione del giudice – La figura dello <i>Special Master</i> nell'ordinamento statunitense	242
9. <i>Segue</i> : Il modello dell'ausilio: la figura del <i>law clerk</i> nella cultura statunitense e l'ufficio del processo nella giustizia italiana	250
10. Considerazioni di sintesi e suggestioni conclusive	253

## PREMESSA

Appare una constatazione quasi banale quella della diffusa e costante tendenza della società moderna alla specializzazione, in ogni suo settore. Anche il diritto non ne è esente. Come noto, la specializzazione si è ormai ampiamente diffusa e costituisce un dato acquisito presso la classe forense, anche se ancora non riconosciuta formalmente, come avviene invece in altri campi professionali. Tale tendenza sembra caratterizzare anche le più recenti riforme in tema di giudiziario. E ciononostante il principio immanente all'ordinamento processuale italiano sia tuttora quello di unità della giurisdizione. È ovvio il riferimento al decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con cui il legislatore italiano, allargando le originarie competenze delle sezioni specializzate in materia di diritto industriale, ha creato un giudice specializzato per le "imprese".

Questo studio si pone *ex professo* l'obiettivo di analizzare tale riforma al fine di valutarne sia le scelte di politica legislativa che ne costituiscono il presupposto sia la concreta declinazione di tali scelte a livello normativo.

Si tenterà in primo luogo di ricostruire, anche in prospettiva storica – e, per quanto possibile, comparatistica – le origini e il fondamento del principio dell'unità della giurisdizione. Il tentativo sarà di intendere come il suo incerto recepimento costituzionale influisca sulla possibilità di ricorrere a sezioni specializzate. Non verrà, inoltre, trascurato il problema dell'intrinseca ambiguità che fin dalle origini connota la giurisdizione commerciale; da sempre ritenuta come necessitante di un giudice *ad hoc* specializzato, ma al contempo caratterizzata da una costante ambivalenza fra giurisdizione appunto specializzata e giurisdizione essenzialmente privilegiata ossia *ad usum* di un certo tipo di utenza.

Su questa base, l'ulteriore tentativo sarà di considerare quale modello decisivo sia accolto dal nostro legislatore o sia comunque immanente al nostro ordinamento. E ciò essenzialmente al fine di verificare se tale modello consenta e giustifichi il ricorso a un giudice specializzato. Come si dirà, l'idea di fondo è che la concreta configurazione del giudiziario possa risultare decisiva sull'esito delle controversie solo ove si ritenga che il processo decisionale sia improntato anche (seppur non solo) a canoni di razionalità.

Nel percorso dell'indagine, una particolare attenzione verrà anche riservata agli interventi legislativi anteriori alla riforma del 2012. Invero, la tendenza alla specializzazione risulta immanente a gran parte dei più recenti interventi legislativi in materia industrialistica o commerciale; una tendenza di fatto declinata in

differenti “strumenti” di specializzazione, per quanto assimilati da una comune filosofia di fondo.

Altro cruciale argomento dell'analisi che segue è quello dedicato alla concreta individuazione dell'ambito delle competenze attribuite alle nuove sezioni specializzate. E ciò in particolare in quanto sarà inevitabile rilevare come la definizione normativa di “sezione specializzata in materia di impresa” o di “tribunale delle imprese” non corrisponda alla concreta delimitazione dell'area delle controversie devolute. Ciò che infatti verrà evidenziato è come, in tale delimitazione, il legislatore si sia ispirato, per quanto non in modo del tutto coerente, a una logica in senso lato pubblicistica, devolvendo alle sezioni specializzate non tutte le controversie in materia di impresa ma per così dire solo quelle relative alle “grandi” imprese.

È sulla base di tali riscontri che, nella parte conclusiva di questa indagine, verranno formulate alcune valutazioni sulle scelte del nostro legislatore. Tale tentativo verrà condotto utilizzando come costante riferimento il parametro della decisione “giusta” e dei suoi presupposti tecnico-processuali. Il riferimento sarà *ex professo* alle condizioni individuate a questo riguardo da uno studioso come Michele Taruffo. In questa direzione, si tenterà in particolare di valutare se gli aspetti di evidente complessità caratterizzanti le controversie “in materia di impresa” giustifichino il ricorso a sezioni specializzate. Anticipando alcuni risultati della ricerca, verrà messo in luce come la scelta del legislatore del 2012 non appaia realmente in grado di risolvere i problemi connessi tanto all'intrinseca ambiguità e vaghezza delle norme sostanziali da interpretare, tanto alla particolare connotazione dei fatti da accertare, come pure alla stessa complessità del percorso processuale necessario per “semplificare” tali controversie. Con ciò non si intende affatto negare l'utilità della specializzazione del giudice nella decisione di controversie complesse. Le perplessità riguardano essenzialmente la scelta di specializzare non tanto i singoli giudici quanto l'ufficio giudiziario e soprattutto la *philosophy*, immanente alle recenti riforme, di sostanziale irrilevanza degli elementi di complessità della controversia nella strutturazione del percorso processuale per la sua decisione.